WWF Italia
Delegato Liguria
Indirizzo postale:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 3477915241
Fax: 019/807442
e-mail:
delegatoliguria@wwf.it
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 56 ep

Genova, lì 13/03/2022

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AL GRUPPO FORESTALE DEI CARABINIERI DI GENOVA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI GENOVA E LA SPEZIA

ARPAL SEDE DI GENOVA

Oggetto:. Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. regionale n. 875. Costituzione di un parco eolico costituito da un unico generatore da 4260 KW in Comune di Mele (GE).

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Italia

Il Delegato Regionale Liguria
Marco Piombo

100%

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0209384
del 14/03/2022

WWF for a living planet®

PREMESSA
IN MERITO A QUANTO DICHIARATO A PROGETTO sia nello Studio preliminare ambientale che nella Relazione di incidenza dove si legge:

- *" Questo grande sforzo di caratterizzazione faunistica è stato colto anche dal WWF, che nelle conclusioni delle osservazioni nell'ambito della fase di Scoping ha dichiarato "assentibile la realizzazione della piazzola M1 sulla base delle considerazioni svolte relativamente alla rotta migratoria del Turchino"…*
- *"Nonostante si ritenga il lavoro svolto negli anni passati ampliamente esaustivo per dimostrare la totale compatibilità ambientale dell'impianto, ammessa anche dal WWF durante la fase di scoping"…,*

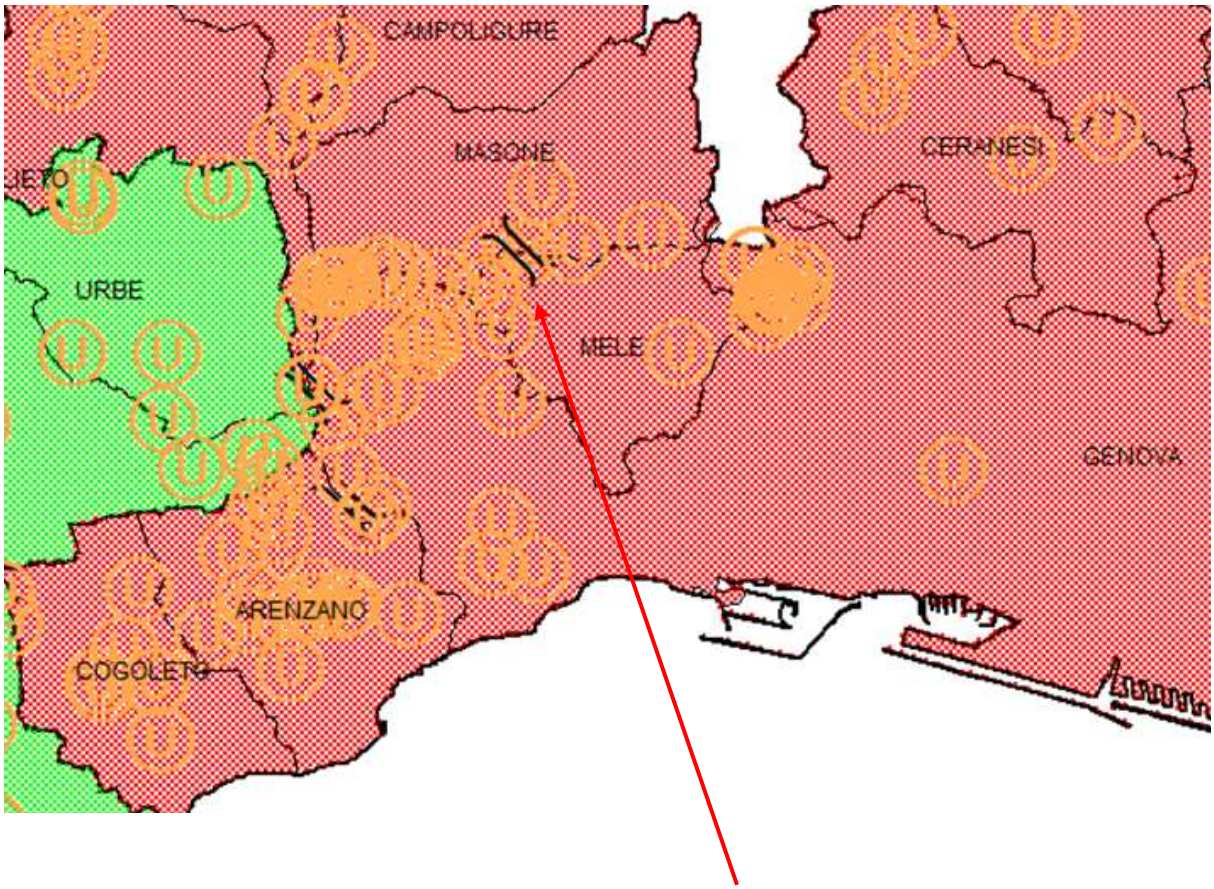
SI PRECISA che quanto dichiarato non corrisponde al vero in quanto lo scrivente nelle osservazioni presentate nella fase di scoping del 2015, semplicemente riportava una frase facente parte della relazione del 2007 di screening regionale la quale recitava: **RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 351 del 27 dicembre 2007** Procedura di SCREENING OGGETTO: progetto per la realizzazione di un parco eolico nel territorio del Comune di Mele, (GE), in località Gorsexio, costituito da 2 aerogeneratori per una potenza nominale totale di 4,6 MW: …"
CONSIDERAZIONI FINALI
Si ritiene tuttavia che sia assentibile la realizzazione della sola turbina posta sul piazzale M1, essendo la torre M2 non autorizzabile ai fini paesistici, e in via cautelativa viste le considerazioni svolte relativamente alla rotta migratoria del Turchino e agli impatti con l'avifauna e la chirotterofauna.

Ovviamente il testo del settore V.I.A. si riferiva alla pala M1 che è stata realizzata affianco alla sede autostradale !!!.

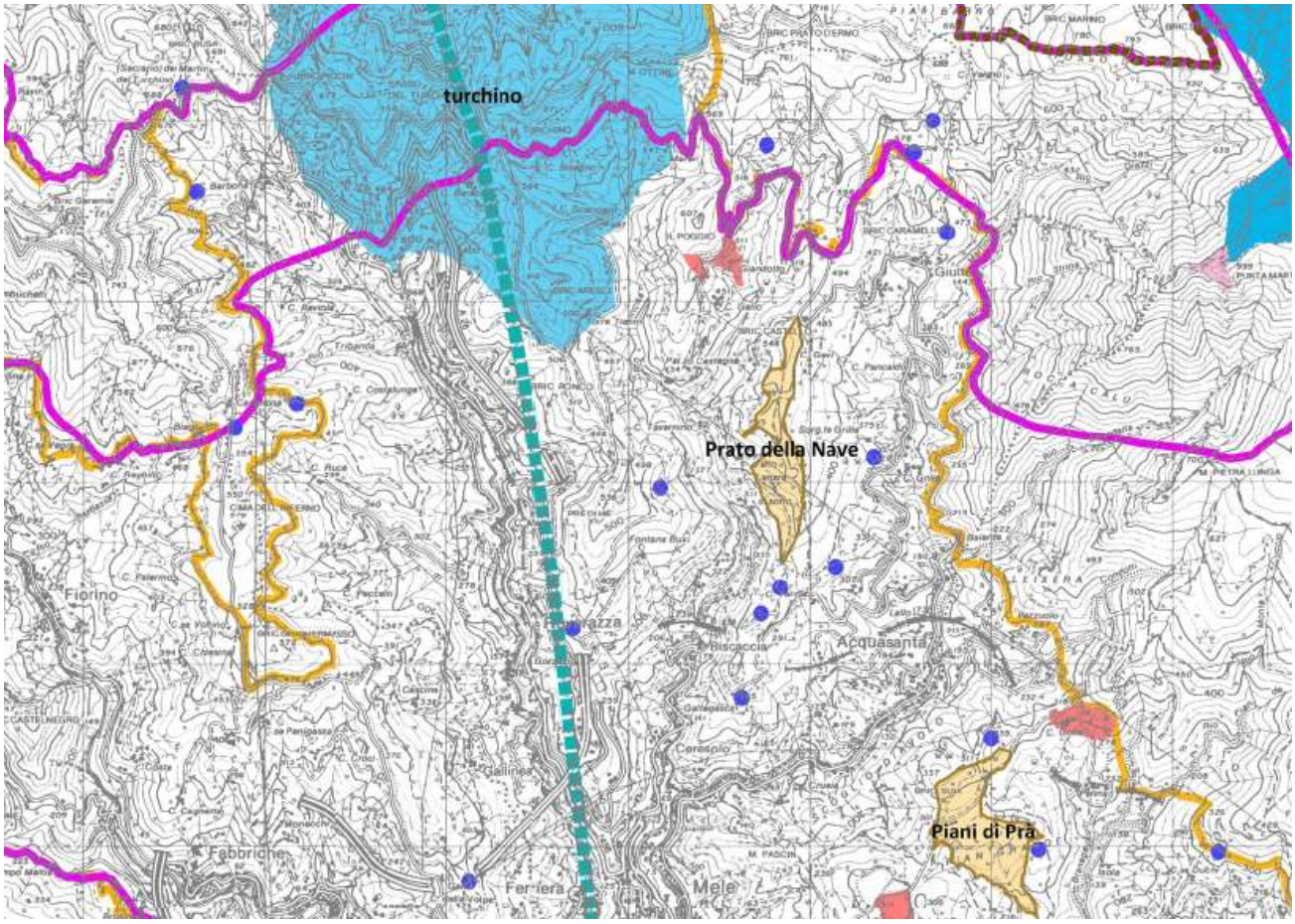
PUNTO 1)
L'impatto della proposta progettuale con gli elementi della Biodiversità - Rete Ecologica Ligure.

Premesso che
Impatti su Habitat e specie
Lo studio di impatto disponibile e di lettura non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali , gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle indagini naturalistiche soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia

come richiesto dal dlgs 152), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie").



Estratto raffigurante i Passi importanti relativi alla avifauna migratoria **riportati nella carta bionaturalistica**



Estratto dal PFV della ex Provincia di Genova raffigurante il VALICO del Turchino e la ROTTA MIGRATORIA e confermato dal vigente PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE.

Superficie TASP: 389,42 ettari
Comuni interessati: Masone, Mele
ATC/CA limitrofi: ATC GE1
Specie obiettivo: avifauna migratoria
Sovrapposizioni con la rete Natura 2000: ZSC IT 1331501 PRAGLIA – PRACABAN – M. LECO – P. MARTIN; ZPS
IT1331578 BEIGUA - TURCHINO
Note: valico montano invariato rispetto alla precedente pianificazione provinciale

Si nota come l'area interessata dal progetto ricada all'interno della ZPP e nell'ambito della rotta migratoria!.

Come si legge nel precedente piano faunistico:
Il presente piano Faunistico venatorio Provinciale di Genova come il precedente piano, prevede ampie sovrapposizioni tra il sistema delle Zone protette provinciali e la rete Natura 2000, istituendo o confermando il vincolo venatorio (mediante l'istituzione di Oasi, ZRC, Valichi Montani e Habitat per l'avifauna migratoria).

L'individuazione del sistema delle Zone protette provinciali (Zpp) rappresenta la parte più significativa e concreta del PFV: definisce gli istituti di protezione della fauna e divieto venatorio rappresentati da Oasi, Zone di ripopolamento e cattura (ZRC), Valichi montani.
I possibili impatti ambientali che possono essere determinati dalle scelte del PFV inerenti le Zpp sono in stretta relazione con i criteri adottati per l'individuazione di tali istituti di protezione.

Quindi l'area è da considerarsi Zona protetta ex provinciale ora di competenza Regionale tutelata ai sensi delle normative vigenti in materia di parchi naturali di interesse locale (faunistico)

Nel rapporto ambientale della VAS oggetto di approvazione si legge:
Zone protette provinciali invariate
*I **Valichi montani Turchino** (figura 27) e **Giovi** (figura 28) non sono stati oggetto di modifiche in ottemperanza alla normativa che prevede la relativa istituzione, per il raggio di un chilometro, attorno ai valichi montani di maggiore interesse migratorio. Il PFV conferma pertanto i confini definiti dalla precedente pianificazione…*
***Il Valico Montano Turchino è compreso, nelle quote superiori, all'interno della ZPS Beigua-Turchino, contribuendo efficacemente ad incrementare il livello di tutela per l'avifauna eliminando, in tale settore, le incidenze potenziali derivanti dallo svolgimento dell'attività venatoria**, …..*

Sempre nel rapporto ambientale di VAS del PFV si legge:

Valico Turchino sì è attraversato da un corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi, che mette in connessione due core area (SIC IT1331402 Beigua-M.Dente-Gargassa-Pavaglione e SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin); comprende diverse tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti così come estesi corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici…

Osservazioni
Per quanto riguarda l'effetto cumulativo con parchi eolici preesistenti si rileva che le linee guida precisano che deve essere fornita non solo una valutazione degli impatti indiretti sulle specie legate alla sottrazione di habitat, ma anche una valutazione degli impatti e

delle incidenze sugli **effetti cumulati** con altri impianti eolici esistenti o in progetto e con altre opere che abbiano incidenza negativa su Uccelli e Chirotteri. Il Dlgs 28/2011, art. 3 punto 33 prevede che, al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome stabiliscano i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati **nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi** nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. Infine, il Dlgs 152/2006 (parte II, all. I, punto f) richiede che lo studio di impatto ambientale contenga tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, **cumulativi**, sinergici a breve, medio e lungo termine.

Si fa presente inoltre che il legislatore ha voluto estendere anche all'esterno dei siti Natura 2000 l'obbligo della tutela della biodiversità. In particolare la direttiva 35/2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale rappresenta una sintesi delle forme di tutela oggi vigenti.
Tale direttiva, valida per tutto il territorio e pertanto anche per le aree esterne ai SIC o alle altre aree protette, è recepita nel Dlgs 152/2006 (art. 300) secondo il quale costituisce danno ambientale il danno o il deterioramento provocato agli habitat e alle specie tutelati dalle leggi nazionali o comunitarie.
In particolare vengono citati espressamente non solo gli habitat e le specie inclusi nella direttiva 92/43, ma anche quegli habitat/specie tutelati ai sensi della legge 157/92 che recepisce, fra l'altro la direttiva 147/2009 (ex 49/79) e attua anche la convenzione di Berna del 1979..
La direttiva 35/2004 (art. 2.3, lettera b) precisa inoltre che fra gli habitat sono da considerare anche gli "habitat di specie" con particolare attenzione ai siti di riposo o di riproduzione delle specie tutelate.

Si rileva ancora che la direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente stabilisce che un'efficace tutela esige, in particolare, sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo ... della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.
In applicazione a tale direttiva, sono stati inseriti nel codice penale gli articoli 727 bis e 733 bis , quest'ultimo riguardante gli habitat e gli habitat di interesse trofico e/o riproduttivo delle specie tutelate, quando questi siano situati all'interno di aree protette.

Nel presente procedimento si evidenzia quanto fornito come contributo da ARPAL, in merito alla Verifica completezza e adeguatezza documentale ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n° 152/2006, dove si legge:

La Relazione di Incidenza a corredo del progetto consente di inquadrare l'area in cui viene proposta l'installazione della torre eolica come ad elevato pregio faunistico ed interessata dalla presenza di importanti specie di uccelli (nidificanti, stanziali, migratori e svernanti) e di chirotteri. Il sito è inoltre interno ad una zona non idonea all'installazione di impianti eolici industriali in base alla relativa cartografia regionale ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3/2009. ***In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene che la documentazione manchi di informazioni ed approfondimenti adeguati ad una corretta valutazione in merito ai seguenti elementi:***

• Indagini avifaunistiche recenti che comprendano anche il mese di giugno sia per quanto riguarda i rapaci migratori che quelli nidificanti.

• Informazioni e considerazioni anche basate su idonee indagini di campo sulle variazioni delle rotte dei rapaci migratori in base alle diverse condizioni meteorologiche.

• Il possibile impatto cumulativo fra le linee elettriche presenti e la stessa pala (maggior pericolo di impatti con le linee elettriche).

• la valutazione dei dati relativi alle indagini post-opera dell'installazione già presente che evidenzi eventuali variazioni nella composizione delle comunità ornitica e diversi utilizzi del territorio/perdita di habitat, compresi report di attività di ricerca carcasse di uccelli e pipistrelli. In merito a queste ultime indagini, sarebbe opportuno colmare l'eventuale assenza di elementi conoscitivi attraverso una specifica campagna di ricerca delle carcasse, utilizzando un protocollo adeguato e concentrando lo sforzo di monitoraggio nel periodo aprile – settembre. Si ritiene inoltre opportuno:

• procedere ad una valutazione della reale applicabilità e sostenibilità delle misure di mitigazione proposte, quali lo spegnimento delle torri al di sotto di determinate valori di ventosità a tutela dei chirotteri (ad esempio attraverso una stima potenziale dei giorni in cui l'impianto resterebbe spento)

• Visto il pregio dell'area di interesse, valutare la messa in atto di misure di mitigazione attive specifiche sia per la chirotterofauna che per l'avifauna diurna e notturna, quali ad esempio la tecnologia radar, sia per eventuale deterrenza che per la gestione del funzionamento della torre di notte, con scarsa visibilità o nei periodi stagionali più critici già individuati. Inoltre lo studio preliminare ambientale presenta 2 rilievi vegetazionali, uno per l'area in cui dovrà essere realizzata la strada di collegamento, l'altro relativo alla piazzuola in cui sarà installato l'aerogeneratore. Le schede di rilievo però non danno evidenza del periodo in cui sono stati svolti i rilievi né da chi sono stati eseguiti. Si ritiene pertanto necessario integrare la documentazione con i riferimenti che attestino che questi siano stati svolti da tecnici professionisti qualificati e in periodo idoneo a confutare la presenza di specie protette. …."

Anche la stessa Regione Liguria, Settore Politiche della natura e delle aree protette e biodiversità rileva:…"

> Per quanto riguarda la Carta delle Aree Non Idonee alla realizzazione di impianti eolici, la zona individuata per l'installazione dell'aerogeneratore si trova a circa 550 m di distanza da una rotta migratoria per l'ornitofauna, denominata "Rotta Turchino", e ricade internamente a un'Area Non Idonea, per la quale risulta segnalata la presenza di *Aquila chrysaetos* e *Circaetus gallicus*.

.."

Chiedendo di integrare il progetto con :…2

a) Componente ornitica: integrazione del monitoraggio relativo ai rapaci diurni nidificanti, ai rapaci notturni, alla ornitofauna svernante e migratoria nel periodo autunnale;
b) Analisi sorvoli a rischio e stima potenziali impatti: definire una modellizzazione tarata sulle effettive dimensioni dell'aerogeneratore proposto, con analisi specifica in riferimento alla vicina rotta migratoria ed ai potenziali impatti sulle specie target dell'"area non idonea alla realizzazione di impianti eolici";
c) Componente chirotterofauna: integrazione con rilievi nel periodo primaverile ed autunnale, nonché con monitoraggio in quota.

…;

PUNTO 2)

Nel progetto si legge:

A*. PREMESSA*

A.1 Motivazioni dell'opera in progetto

Il presente studio espone il progetto del parco eolico denominato "Fado" costituito da un singolo aerogeneratore della potenza complessiva di 4,2 MW, collocato all'interno del territorio del comune di Mele (GE), in località Fado.

L'attuale proposta progettuale deriva dalla procedura di scoping presentata nel 2014 riguardante due aerogeneratori, ***progetto che non ha potuto avere seguito nell'immediato per l'assenza di un quadro normativo delineato sugli incentivi nazionali*** *ed altri ostacoli normativi regionali, oggi superati (vedi paragrafo successivo)……*



"In seguito agli esiti dello scoping 2015 - ***e alle possibilità di accedere nel 2022 alle aste del GSE con installazioni di potenza inferiore a 5 MW*** *- è stato deciso di procedere all'installazione di soltanto una turbina di grande dimensione e potenza (altezza 110÷116 m, diametro 127÷138 m) al fine di minimizzare gli interventi sull'ambiente, a parità di potenza installata".*

Nella relazione di incidenza si legge:
"La direttiva Habitat 92/43/CEE stabilisce che per progetti ricadenti all'interno o nelle vicinanze di Siti di Importanza Comunitaria è necessario redigere una relazione di

incidenza in cui evidenziare la natura e la portata degli impatti derivanti dall'attività oggetto di studio.
Nella redazione della presente Relazione di Incidenza Ambientale ***si sono seguiti*** *i "Criteri e indirizzi procedurali per l'applicazione delle Valutazioni di Incidenza"* ***di cui all'Allegato A del DGR 328 del 07/04/2006 Art. 5 DPR 357/97 in sostituzione del DGR 646 del 08/06/2001.***

La fauna presente nel sito è particolarmente diversificata, sono di notevole interesse le numerose specie di invertebrati ma anche salamandre tritoni e rane che colonizzano gli ambienti umidi.
Di maggiore rilievo sono le oltre 155 specie di Uccelli che nel corso dell'anno vengono segnalate all'interno del territorio sia come specie nidificanti che come specie di passo. Le specie nidificanti sono in totale 86, tra queste risultano anche Aquila reale (Aquila chrysaetos), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Tottavilla (Lullula arborea), Averla piccola (Lanius collurio), Magnanina (Sylvia undata) che rientrano nell'Allegato I della Direttiva 09/147/CE. La zona inoltre ha ottenuto numerosi riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale per il fenomeno della migrazione dei rapaci diurni tra cui spiccano il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) e il Biancone (Circaetus gallicus).

4.9 Fauna
Censimento visivo (visual count) dal sito dove è previsto l'impianto per rilevare le specie migratrici (circa 2 uscite a settimana tra marzo e maggio e tra la fine di agosto-ottobre);
- Rilevamento delle specie nidificanti (per i rapaci diurni un'uscita a settimana tra maggio e giugno ed entro 2km di raggio dal sito; per Strigiformi e Caprimulgiformi due uscite al mese tra marzo e giugno entro 2 km dal sito, per le altre specie 2 uscite settimanali basate su punti d'ascolto tra marzo e giugno entro 1 km dal sito);…"

Osservazioni
L'indicazione dell'areale dove la pala proposta era già stata oggetto di parere negativo.
Le criticità dell'area proposta vengono riassunte anche nei precedenti pareri di V.I.A regionale:

1- **RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 351 del 27 dicembre 2007 Procedura di SCREENING** OGGETTO: progetto per la realizzazione di un parco eolico nel territorio del Comune di Mele, (GE), in località Gorsexio, costituito da 2 aerogeneratori per una potenza nominale totale di 4,6 MW.

Nel parere si legge:
"..Paesaggio: *Le torri che si prevede di realizzare sono caratterizzate da un totale di spiccato dal suolo di 146 m. È limitata l'incidenza dell'intervento sull'ex area di cantiere*

delle autostrade mentre risulta decisamente più incidente l'intervento in corrispondenza dell'area a monte, sia per le opere al suolo in corrispondenza della piazzola di impianto, sia per le modifiche alla viabilità esistente nonché per la maggior visibilità dell'aerogeneratore M2. Inoltre la tavola
riportante la simulazione della visibilità fornita dal proponente evidenzia come due aerogeneratori siano molto visibili da grande distanza in un area molto estesa intorno all'area di intervento mentre la visibilità di una sola torre è notevolmente più limitata. Pertanto, pur non rilevando nel sito di intervento un particolare pregio dei luoghi sia
dal punto di vista vegetazionale che paesistico, si ritiene sia possibile inserire aerogeneratori delle dimensioni proposte solo in corrispondenza di aree già fortemente trasformate e non anche sul crinale della collina, quindi in sostanza la sola realizzazione dell'aerogeneratore M1. ***Si ritiene possibile inserire un secondo aerogeneratore solo se non vengono messe in gioco altre parti del territorio di spiccata visibilità, ad esempio lungo la quota della stesa piazzola.***
Aspetti bionaturalistici:
La presenza dei chirotteri, rilevata da apposito monitoraggio, è rappresentata da specie di allegato IV della Dir. "Habitat" (Pipistrellus kuhlii, P. pipistrellus, Hypsugo savii, Tadarida teniotis, Myotis daubentonii, M. nattereri e Nyctalus leisleri) e da Rhinolophus ferrumequinum, inserito nell' allegato II della stessa direttiva.
È stata fornita una relazione ornitologica relativa a indagini condotte sulle aree interessate dall'installazione degli aerogeneratori ma non è stata eseguita una caratterizzazione della rotta migratoria del Turchino.
I risultati dell'indagine hanno apportato nuove informazioni rispetto a quelle già in possesso degli uffici regionali, relative all'avifauna presente nell'area comprendenti specie in allegato I della Dir. Uccelli quali Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus e Lanius collirio. È confermata la frequentazione del luogo a scopo trofico da parte di una coppia di bianconi probabilmente nidificante a qualche km di distanza dal sito. Sono
state inoltre rilevate due coppie nidificanti di Gheppio e di Poiana nonché numerose specie di passeriformi anche migratori, in particolare nel periodo autunnale. I dati raccolti sono stati messi a confronto con i dati del Parco del Beigua e di LiguriaBirding relativi ad osservazioni sull'entroterra di Arenzano svolte in periodi in parte sovrapponibili. Sembrerebbe maggiormente interessato dal passo il versante opposto (e cioè il versante orografico destro del Rio Gorsexio) rispetto a quello su cui verrebbero installati gli aerogeneratori, ma non sono stati apportati dati dimostrativi di tale tesi. *Sarà pertanto necessario procedere a una definitiva caratterizzazione della rotta migratoria del Turchino con un monitoraggio da svolgersi secondo un protocollo riconosciuto da organismi competenti in materia (Osservatorio della Biodiversità Ligure) e comunque da concordarsi con gli uffici regionali preposti. Dovrà inoltre essere realizzato un monitoraggio volto alla valutazione degli impatti dell'impianto sull'avifauna e sui chirotter, sempre secondo protocolli riconosciuti da organismi competenti in materia, e in base ai dati raccolti dovranno essere adottate le mitigazioni del caso, fra*

cui, se necessario, il fermo macchine per finestre temporali congrue. È comunque prevista, fra le misure di mitigazione da adottare nei confronti dell'avifauna, la colorazione delle estremità delle pale con bande colorate.
L'insieme delle informazioni raccolte, pur non evidenziando l'area come di primaria importanza per le componenti naturalistiche, porta comunque a dover valutare con attenzione il progetto poiché non si può sottovalutare la potenzialità degli impatti che 2 torri eoliche, alte 146 m (altezza torre + altezza pala verticale), possono procurare sulla componente avifaunistica e chirotterologica.
Appare particolarmente critica la localizzazione della piazzola M2, che essendo posta in zona di versante (a quota 400 m s.l.m.) può rappresentare un vero e proprio ostacolo verticale alle specie ornitiche e chirottero logiche migratrici e stanziali presenti nell'area. Si ricorda che nell'ambito della relazione ornitologica viene affermato che una percentuale significativa di rapaci (23 su 48) è stata osservata sorvolare proprio il sito M2 e che nell'ambito della stessa relazione viene ammesso che lo spostamento o l'eliminazione di tale torre ridurrebbe significativamente la probabilità di impatto. Si ritiene pertanto che la scelta dell'area della torre M1, posta a ridosso di un'arteria autostradale, nel piazzale a margine dell'autostrada, possa comportare minori alterazioni al sistema ecologico nel suo complesso.

CONSIDERAZIONI FINALI
***Si ritiene tuttavia che sia assentibile la realizzazione della sola turbina posta sul piazzale M1, essendo la torre M2 non autorizzabile ai fini paesistici, e in via cautelativa viste le considerazioni svolte relativamente alla rotta migratoria del Turchino e agli impatti con l'avifauna e la chirotterofauna. L'esclusione dalla VIA della torre M1 è comunque condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni**:…….*
2. dovrà essere svolto un monitoraggio volto alla caratterizzazione della rotta migratoria del Turchino elaborato secondo un protocollo riconosciuto da organismi competenti in materia (Osservatorio della Biodiversità Ligure) e comunque da concordarsi con gli uffici regionali preposti;
3. dovrà inoltre essere realizzato un monitoraggio volto alla valutazione degli impatti dell'impianto sull'avifauna e sui chirotteri con continuità rispetto ai rilevamenti svolti, sempre elaborato secondo protocolli riconosciuti da organismi competenti in materia, e in base ai dati raccolti dovranno essere adottate le mitigazioni del caso, fra cui, se necessario, il fermo macchine per finestre temporali congrue;
4. dovranno essere approfondite le conoscenze sulla frequentazione dell'area da parte delle specie preda che costituiscono un'attrazione per le popolazioni di rapaci aumentandone conseguentemente il rischio di collisioni;
5. dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione dei potenziali impatti su avifauna e chirotteri da concordarsi con i competenti uffici regionali;…".

Osservazioni e richieste.
A tal riguardo si chiede se tali prescrizioni sono state oggetto di adempimenti con quanto prescritto ai precedenti punti 2,3,4,5, (ai fini della completezza della documentazione relativa ai monitoraggi avifaunistici e dei chirotteri e le misure di mitigazione) e se ne chiede la pubblicazione on line nella fase del predetto procedimento.



La figura mostra la pala denominata M2 oggetto di bocciatura nel 2007. La stessa si trova della direttrice dell'area della pala proposta (in alto) in corrispondenza della rotta migratoria.

2- RELAZIONE ISTRUTTORIA n° V352s del 29 aprile 2015 Procedura di SCOPING

Dove si legge:

"..L'area interessata dall'impianto proposto si sviluppa lungo il crinale ad Est dell'autostrada A26, che nel tratto è caratterizzata da due viadotti successivi, Viadotto Fado e Viadotto Pecetti, a breve distanza dal Bric Aresci. L'aerogeneratore A1 verrà ubicato circa 200 m ad Est della sede della Autostrada A26, ad una quota di circa 485 m s.l.m.. Per l'aerogeneratore A2 circa 450 m a Nord e 250 m ad Est dell'aerogeneratore A1, alla quota di circa 590 m s.l.m.;

L'area scelta per il posizionamento degli aerogeneratori è all'interno delle zone definite come non idonee alla localizzazione di impianti eolici di tipo industriale nelle linee guida sull'eolico dettate dalla Regione Liguria attraverso la delibera 966 del 5.9.2002 e con la DGR 551 del 23.05.08. La sintesi delle aree vincolate deriva dalla selezione di elementi vincolistici, territoriali e conoscitivi di cui ai criteri definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 966/2002: - aree parco, SIC e ZPS caratterizzati da presenza significativa di avifauna tutelata ai sensi dell'Allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CE; - aree di nidificazione e di caccia di rapaci o altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose; - aree corridoio per l'avifauna migratoria, interessate da flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili e autunnali; - areali di chirotteri; - zone soggette a regime di conservazione – CE del PTCP. L'area è mappata non idonea ma non rientra all'interno di aree protette o soggette a specifici vincoli ambientali.

Per le zone definite come non idonee alla localizzazione di impianti eolici di tipo industriale, dispone che la rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti.

Analisi floristica e vegetazionale, aree protette

Le aree di posizionamento delle torri ricadono esternamente alla ZPS IT1331776 "Beigua - Turchino", considerate di grande rilevanza naturalistica per il territorio Ligure, e interessano marginalmente la Rete Ecologica Ligure (DGR 1793/09), lambendo un "corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi". Le strade di accesso ai siti ricadono parzialmente all'interno della ZPS IT 1331578 "Beigua Turchino". La copertura vegetale prevalente è costituita da vecchi castagneti cedui; sono inoltre presenti arbusteti acidofili secondari e residue aree prative ancora sfalciate.

PAESAGGIO

Potenziale impatto difficilmente mitigabile.

Regione Liguria- Settore Tutela del Paesaggio: L'apparato tecnico descrittivo risulta generico e lacunoso ed in tal senso necessita di integrazioni. ***Occorre altresì evidenziare la necessità di approfondimenti in ragione della presenza in zona di ME (Manufatti Emergenti) che inducono sulle aree al contorno e sugli interventi che possono incidere sul loro apprezzamento un regime di salvaguardia paesaggistica estremamente restrittivo che può essere superato solo attraverso uno specifico***

studio organico di insieme**, ….. - **Tali opere risultano in linea generale estremamente incidenti dal punto di vista paesistico in quanto, salvo rare eccezioni, sono collocate in zone molto esposte per catturare la massima energia eolica disponibile e, sempre per ottenere il massimo rendimento possibile, sono di ragguardevoli dimensioni. Gli interventi, siano essi isolati o nell'ambito di una fattoria eolica, modificano sempre alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e la sua percezione anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Nel caso in esame si evidenzia l'estrema criticità dell'intervento, in particolare in relazione a quanto proposto anche per le opere previste sulla viabilità (ampliamenti, nuovi tramiti viari) che inducono una serie di trasformazioni al suolo, fortemente incidenti. In altre parole, un luogo di pregio dal punto di vista vegetazionale e paesistico, come quello in argomento, può ospitare interventi per propria natura incidenti solo se questi presentano forti elementi mitigativi per quanto attiene le opere accessorie. E' evidente che non si tratta di aspetti secondari ad un intervento del genere, in quanto proprio tali opere rischiano di determinare ricadute paesaggistiche ben più gravi delle stesse torri eoliche, incidenti e non mitigabili per loro natura, stravolgendo la percezione ravvicinata del sito con opere difficilmente recuperabili in un secondo tempo. Il progetto, con riferimento alle opere trasformative al suolo, rientra in tale fattispecie, in quanto la proposta risulta non affrontare e risolvere tali tematiche.

FLORA E FAUNA

Potenziale impatto negativo su habitat.

……, si evidenzia che l'area non viene reputata idonea in quanto è individuata la rotta migratoria del "Turchino" e una "Diffusione sparsa di Aquila Reale (Aquila chrysaetos) e Biancone (Circaetus gallicus)…..Valutazioni sugli impatti delle pale eoliche sui chirotteri e sull'avifauna vanno dimostrate, pertanto si sconsiglia al Proponente di addurre considerazioni non supportate da dati: l'assenza di impatti documentati non è dovuta infatti a un monitoraggio che ha avuto tale esito quanto alla totale assenza di studi in merito a livello regionale. Pubblicazioni europee anche recenti hanno invece studiato e quantificato gli impatti, evidenziando che il problema è reale e concreto; si citano a titolo di esempio la "Wind energy developments and Natura 2000 – Guidance Document" e il recente "Guidelines for consideration of bats in wind farm projects - Revision 2014" AA.VV. pubblicata da EUROBATS, nel quale tra l'altro sono riportati anche studi effettuati sul territorio nazionale.

Dovranno essere fornite in fase di procedura V.I.A.: -relazione sulla chirotterofauna, in quanto lo studio effettuato nel 2007 non può essere ritenuto valido per il progetto in questione data la distanza temporale, 8 anni, nonché le modifiche intervenute riguardo le Linee Guida per il monitoraggio con la DGR 1122/2012; -relazione completa sull'avifauna, comprendente anche il secondo sito individuato dal Proponente….

***Si rileva come sussistano forti criticità in merito al progetto in parola**: l'area individuata è ricompresa dalla cartografia vigente delle Aree Non Idonee per gli impianti eolici; la motivazione per cui l'area viene reputata non idonea dalla vigente cartografia*

riguarda la presenza della rotta migratoria del "Turchino" e di due specie di rapaci presenti in zona, l'aquila reale e il biancone; l'area viene altresì indicata dalla cartografia della Rete Natura 2000 della Regione Liguria come area a "Diffusione sparsa di vertebrati" con indicata la presenza dell' aquila reale e del biancone. L'area si trova a ridosso di una Zona di Protezione Speciale, con la presenza di due Siti di Importanza Comunitaria a levante e ponente, tutti a limitata distanza dal parco eolico in progetto. La pubblicazione "Guidance Document – Wind Energy Developments and Natura 2000" (European Commission, October 2010) riporta nel "Annex II – Bird species considered to be particularly vulnerable to wind farms" per la specie Aquila chrysaetos una "Evidence of substantial risk of impact" alla voce "Bird strike/collision" e un "Potential risk or impact" alla voce "Habitat displacement"; per la specie Circaetus gallicus una "Evidence of substantial risk of impact" alla voce "Bird strike/collision" e un "Potential risk or impact" alle voci "Habitat displacement" e "Barrier effect";Il Passo del Turchino è interessato da un'importante rotta migratoria, denominata per l'appunto "Rotta Turchino. La presenza dell'aquila reale e del biancone è accertata e confermata da avvistamenti.

CONSIDERAZIONI FINALI

Paesaggio: si evidenzia l'estrema criticità dell'intervento, in particolare in relazione a quanto proposto anche per le opere previste sulla viabilità (ampliamenti, nuovi tramiti viari) che inducono una serie di trasformazioni al suolo, fortemente incidenti. In altre parole, un luogo di pregio dal punto di vista vegetazionale e paesistico, come quello in argomento, può ospitare interventi per propria natura incidenti solo se questi presentano forti elementi mitigativi per quanto attiene le opere accessorie. E' evidente che non si tratta di aspetti secondari ad un intervento del genere, in quanto proprio tali opere rischiano di determinare ricadute paesaggistiche anche più gravi delle stesse torri eoliche, incidenti e non mitigabili per loro natura, stravolgendo la percezione ravvicinata del sito con opere difficilmente recuperabili in un secondo tempo.

Flora e Fauna: Le maggiori criticità per la realizzazione delle pale risiedono nel fatto che il Passo del Turchino è interessato da un'importante rotta migratoria, denominata "Rotta Turchino"; inoltre nell'area è accertata e confermata da avvistamenti la presenza dell'aquila reale e del biancone*. Infine è da considerare che delle due pale proposte si ritiene maggiormente critica la pala denominata A2 in quanto posta in un'area con problematiche di viabilità e lungo un crinale di maggior esposizione e rilievo per l'avifauna e la chirottero fauna…".*

Osservazioni Dai testi di detti documenti emergono criticità riscontrate, dai vari settori interpellati ed in particolare:

L'area dell'impianto *"…è posta in prossimità di **due ZSC** (IT1331402 "Beigua - Monte Dente - Gargassa – Pavaglione" e IT1331501 "Praglia - Pracaban - Monte Leco – Punta Martin") e di **una ZPS** (IT1331776 "Beigua - Turchino"), **considerati di grande rilevanza naturalistica per il territorio Ligure**. Sono state prese in esame alternative per la*

localizzazione dell'impianto all'interno del territorio comunale di Mele che sarebbero però ricadute in aree non idonee. …"
Vengono rilevate presenze di specie di pregio e particolarmente tutelate: "La presenza dei chirotteri, rilevata da apposito monitoraggio, **è rappresentata da specie di allegato IV** della Dir. "Habitat" (Pipistrellus kuhlii, P. pipistrellus, Hypsugo savii, Tadarida teniotis, Myotis daubentonii, M. nattereri e Nyctalus leisleri) e da Rhinolophus ferrumequinum, inserito nell' allegato II della stessa direttiva. È stata fornita una relazione ornitologica relativa a indagini condotte sulle aree interessate dall'installazione degli aerogeneratori **ma non è stata eseguita una caratterizzazione della rotta migratoria del Turchino**. I risultati dell'indagine hanno apportato nuove informazioni rispetto a quelle già in possesso degli uffici regionali, relative all'avifauna presente nell'area **comprendenti specie in allegato I della Dir. Uccelli** quali Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus e Lanius collirio. È confermata la **frequentazione del luogo a scopo trofico** da parte di una **coppia di bianconi probabilmente** nidificante a qualche km di distanza dal sito. Sono state inoltre rilevate **due coppie nidificanti di Gheppio e di Poiana nonché numerose specie di passeriformi** anche migratori, in particolare nel periodo autunnale. I dati raccolti sono stati messi a confronto con i dati del Parco del Beigua e di Liguria Birding relativi ad osservazioni sull'entroterra di Arenzano svolte in periodi in parte sovrapponibili.

Anche in questo caso, come già visto in molteplici altre occasioni, se si dovesse ricorrere al "monitoraggio" a posteriori, che dovrebbe sopperire a carenze di studi rilevabili all'atto della valutazione di screening; sulla reale utilità di detto tipo di monitoraggio e sulla dubbia possibilità, da parte dell'Ufficio VIA, di inibire l'uso dell'impianto, dettare modifiche e prescrizioni dopo che è stato deciso di non accedere alla procedura di VIA, si ritiene che tale procedura non sia corretta.

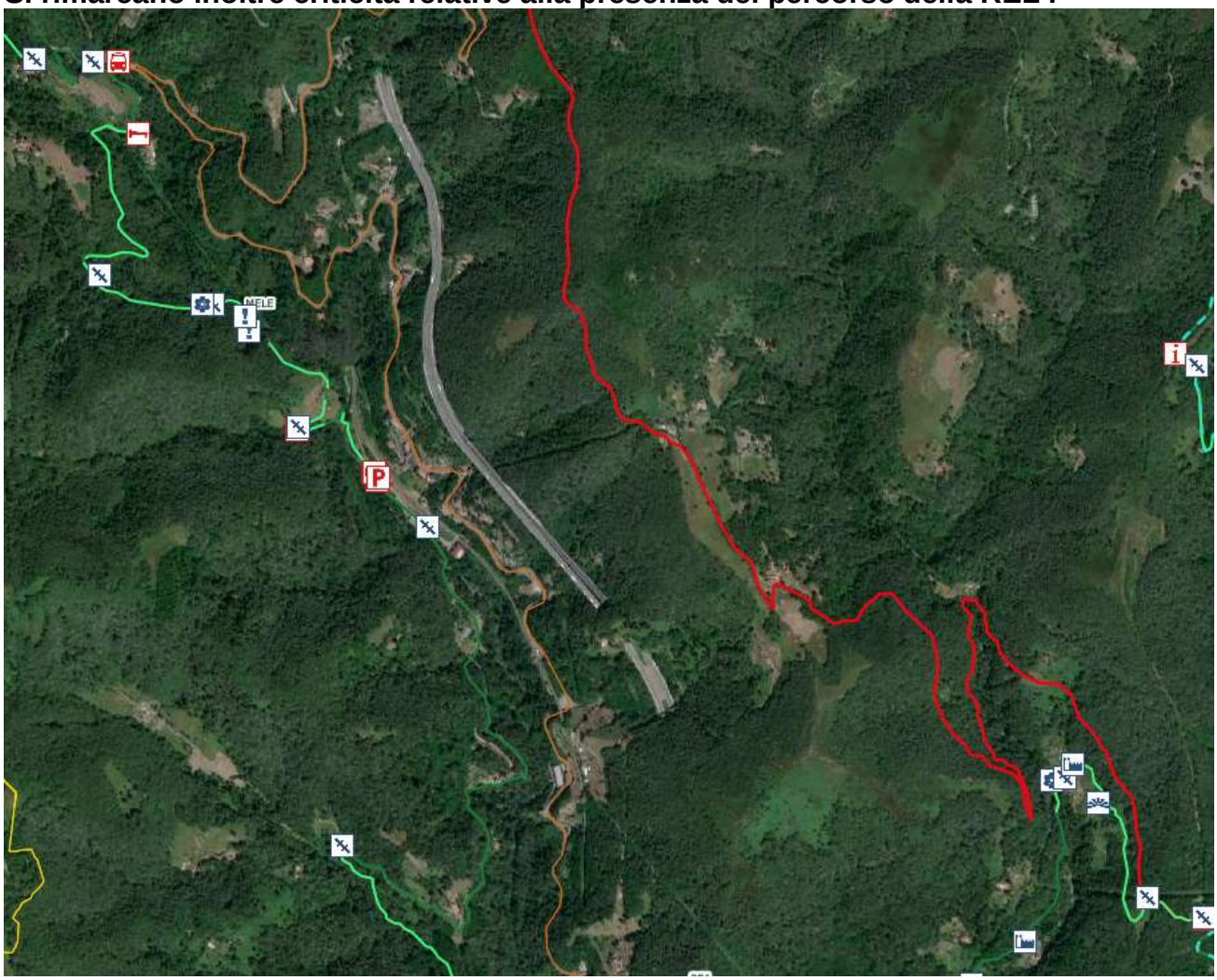
PUNTO 3)
Secondo quanto previsto dal D.M. 10/9/2010. linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili:…

Il progetto in questione si pone in contrasto:

- *Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto*.

Nella relazione vengono mostrate fotografie che ritraggono solamente tratti di viabilità esistente che comporterebbero scavi ed alterazione della stessa viabilità minimali.
Ma non sono presenti le previsioni di nuovi scavi relativi alla prevista nuova viabilità.

Osservazioni: La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio, non è idonea ad ospitare l'impianto. Per il trasporto ed il mantenimento della viabilità di servizio visto anche la NOTEVOLE dimensione delle strutture d'impianto, verrebbero realizzati notevoli sbancamenti con eliminazione di numerosa vegetazione e notevole impatto ambientale.
Si rimarcano inoltre criticità relative alla presenza del percorso della REL .



L.R. 16 giugno 2009, n. 24. Rete di fruizione escursionistica della Liguria

Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del

patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali, *nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.* Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.
2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.
3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.

Art. 5. (Dichiarazione di pubblico interesse)
1.I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

Si osserva che un adeguamento della viabilità preesistente, non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la viabilità esistente con le previsioni di nuova viabilità e allargamento/adeguamento della stessa .
A tal riguardo come più volte osservato nei vari procedimenti VIA/screening di buona parte degli impianti eolici approvati, viene definita la viabilità di servizio come piste di accesso o di cantiere mentre in realtà esse sono vere e proprie strade a tutti gli effetti (vedi anche le definizioni sancite dal vigente C.D.S. e normative in materia urbanistica) e quindi in violazione degli strumenti urbanistici –paesaggistici ed ambientali !.
Risulta l'evidente alterazione morfologica che la stessa viabilità ex novo produrrebbe.

Nel ribadire quanto:
La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio non è idonea ad ospitare l'impianto. Per il trasporto ed il mantenimento della viabilità di servizio verrebbero realizzati notevoli sbancamenti con eliminazione di numerosa vegetazione e notevole impatto ambientale.

A parere dello scrivente, l'intervento risulta inoltre in netto contrasto sia con la tutela del bosco che con la leggibilità del sentiero escursionistico della REL presente in sito, ritenendo che l'intervento nel suo complesso sia tale da non poter essere valutato positivamente e inoltre si pone in contrasto con il PTCP Assetto insediativo art. 52 regime ANI-MA.

- progettazione ottimale per il sito, volta, a parità di potenza installata, a ridurre il numero degli aerogeneratori allo scopo di limitare il consumo di suolo, l'effetto barriera nei confronti della fauna e l'impatto sul paesaggio;
Osservazioni: il sito presenta diverse criticità già evidenziate anche nel precedente parere di V.I.A relativo al rilascio autorizzativo della pala attualmente operante.
Osservazioni: come indicato nelle presenti osservazioni, l'esigenza di mitigazione paesistica è affrontata superficialmente.
Dalle relazioni si evince l'importanza dell'area anche dal punto di vista avifaunistico (area di passo) e rientrante tra i siti definiti NON IDONEI.

Nel caso in questione, l'area scelta ha valori naturalistici, paesistici importanti.
L'impianto, vista la dimensione, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere accessorie richieste (linea elettrica di connessione, sottostazione elettrica), comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti arboree rilevate.

Sono affrontati solo i problemi di consumo della superficie occupata dalle opere e non gli effetti dell'antropizzazione conseguente alle nuove modalità di utilizzo dell'area ad ospitare" l'impianto industriale".
Non si è conoscenza specifica e dettagliata se lo studio tiene conto delle migrazioni notturne;
- Non si è conoscenza specifica e dettagliata se lo studio tiene conto del fatto che i rapaci migranti prediligono per il transito la linea di crinale (interessata dall'impianto);
Non si è conoscenza specifica e dettagliata se lo studio tiene conto se sono stati trascurati i dati relativi alla quota di transito degli individui osservati, così come la relazione con la velocità del vento.
La realizzazione di nuovi impianti, una volta verificata la giustificazione, è a maggior ragione ammissibile solo nel momento in cui la scelta del sito, della tipologia e dell'assetto progettuale consentono un bilancio costi-benefici ambientali positivo.
L'impianto, vista la notevole dimensione, le caratteristiche progettuali, comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti di pregio rilevate. In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l'impianto rappresenterebbe per l'avifauna rara di cui è segnalata la presenza, portano a segnalare diverse criticità.

In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l'impianto rappresenterebbe per l'avifauna rara di cui è segnalata la presenza, portano a formulare una valutazione di compatibilità ambientale negativa.

- *utilizzo previo adeguamento di tracciati di accesso preesistenti alle singole piazzole ovvero minimali interventi di adeguamento del fondo e successivo ripristino*;
Osservazioni: come già precedentemente evidenziato anche nello specifico punto contenuto nelle presenti osservazioni, gli accessi preesistenti non sono in grado di garantire senza porre rilevanti criticità, una adeguata viabilità sia di cantiere /trasporto, sia di servizio permanente al parco eolico.
Si osserva che un adeguamento della viabilità forestale preesistente (non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la viabilità esistente con le previsioni di nuova viabilità e allargamento/adeguamento della stessa .

Alla luce di quanto viste la definizione dei criteri di ammissibilità di tali impianti come disposto dalle vigenti linee guida, si fonda *sull'analisi dei riferimenti vincolistici e pianificatori vigenti alle varie scale e ambiti di competenza, nonché sulla constatazione degli impatti prodotti dalle varie tipologie di impianto qualora inseriti in contesti con determinate sensibilità ambientali. Il rispetto dei criteri e requisiti progettuali implica, in via generale, una elevata probabilità di valutazione positiva dei progetti.*
Constatato che le criticità elencate ed individuate nelle presenti osservazioni non rispettano criteri stabiliti per numerosi indicatori, non sussistono a parere dello scrivente, le condizioni per una valutazione positiva del progetto.

- *minima distanza dalla rete elettrica*;
Osservazioni: come già descritto in alcuni precedenti procedimenti oggetto di un primo pronunciamento di parere negativo, l'impianto proposto ricade a brevi distanze dall'elettrodotto di Alta Tensione.



Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it

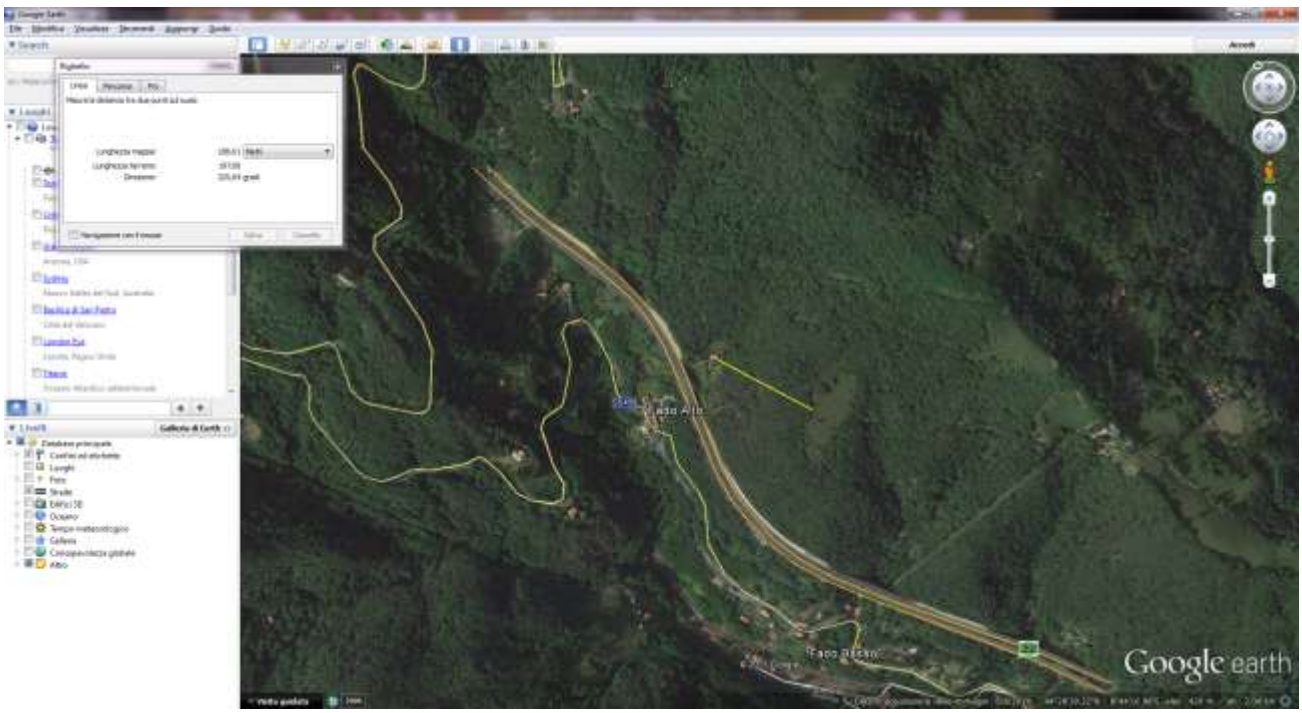


Si osserva che non è esaustivo quanto indicato progettualmente circa i relativi impatti inerenti la *presenza della linea elettrica che attraversa il sito, in termini di distanze di sicurezza in caso di caduta o di possibile rottura accidentale di un elemento rotante.*

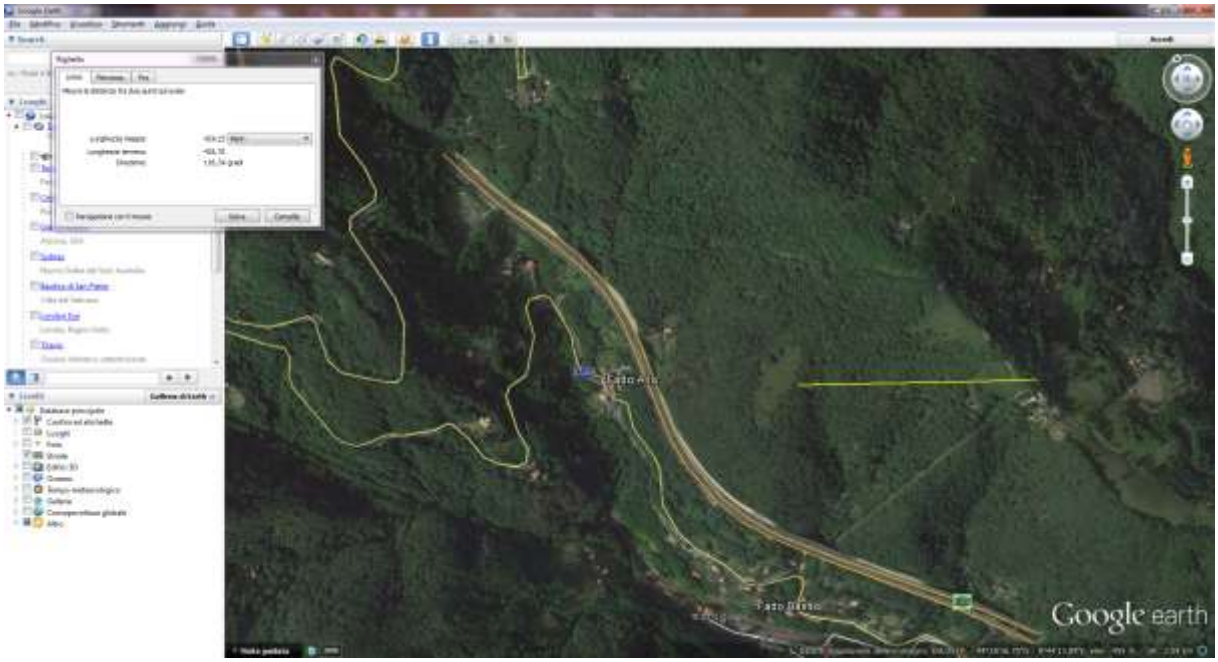
- distanza in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima dalle principali emergenze storiche, architettoniche, archeologiche, naturalistiche e dai punti di vista panoramici da cui l'impianto è visibile

Osservazioni: calcolando le misure totali in altezza di ogni singolo aerogeneratore che ammonterebbero a circa 150 m (mozzo max 115 m, diametro 130 m) con almeno 50 volte in linea d'aria dalle emergenze citate, le distanze da esse in particolare da quelle naturalistiche non rispettano tali parametri .

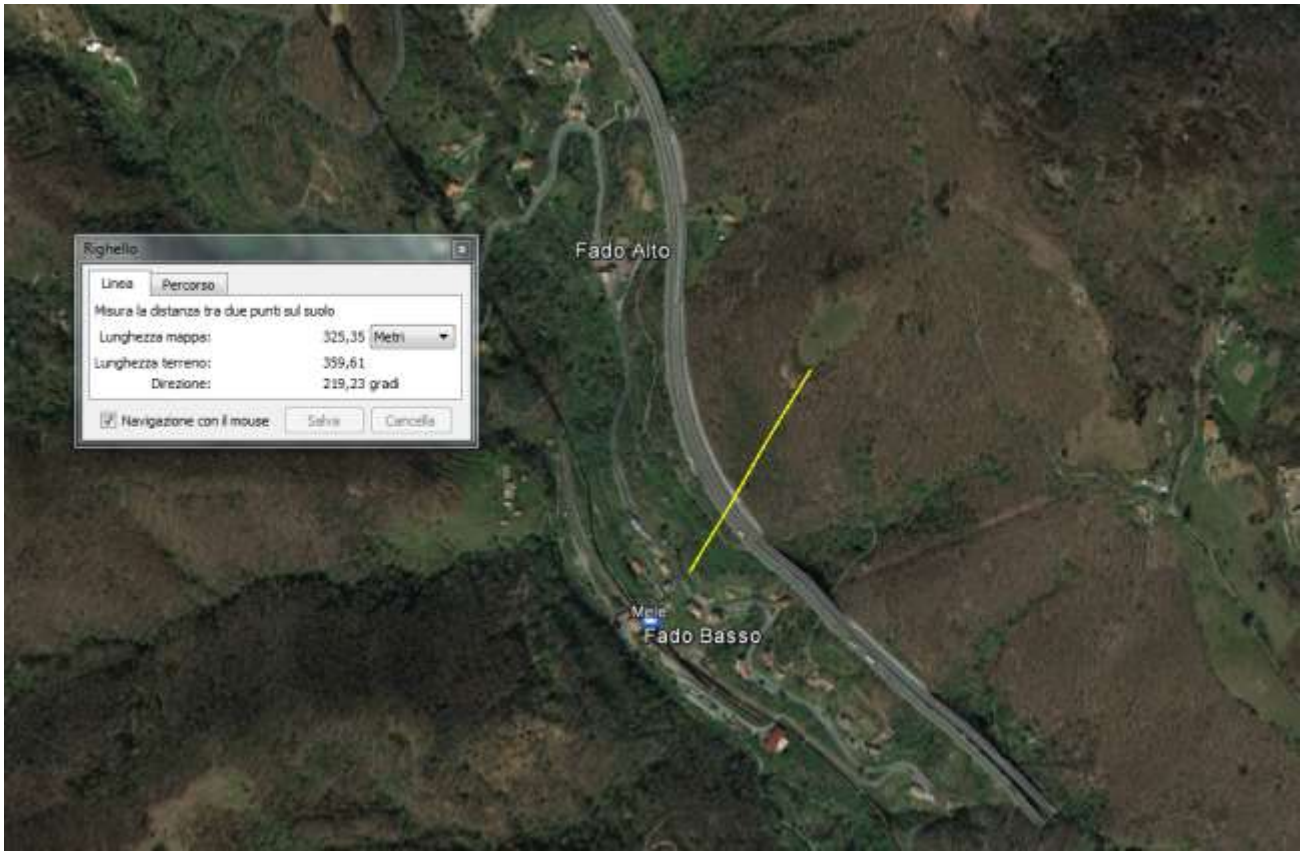
- distanza minima di ciascun aerogeneratore da unità abitative pari alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, e comunque non inferiore allo sviluppo verticale complessivo dell'aerogeneratore stesso;



la distanza di 180 m circa con una abitazione situata nelle vicinanze.



si rileva che l'impianto potrebbe avere ricadute dal punto di vista di inquinamento acustico con l'abitato di loc. Fado Alto che dista a circa 400 metri lineari di distanza



si rileva che l'impianto potrebbe avere ricadute dal punto di vista di inquinamento acustico con l'abitato di loc. Fado basso che dista a circa 300 metri lineari di distanza

Si osserva come l'impianto si trovi troppo vicino ad abitazioni.

- collocazione preferenziale in aree di riconversione ovvero da riqualificare o con pregressa destinazione produttiva;
Osservazioni: come si rileva nel testo l'area ricade totalmente in ambito naturale e paesaggisticamente tutelato da diverse normative meglio indicate in seguito.

Alla luce di quanto, viste la definizione dei criteri di ammissibilità di tali impianti come disposto dalle vigenti linee guida, si fonda *sull'analisi dei riferimenti vincolistici e pianificatori vigenti alle varie scale e ambiti di competenza, nonché sulla constatazione degli impatti prodotti dalle varie tipologie di impianto qualora inseriti in contesti con determinate sensibilità ambientali. Il rispetto dei criteri e requisiti progettuali implica, in via generale, una elevata probabilità di valutazione positiva dei progetti.*
Constatato che le criticità elencate ed individuate nelle presenti osservazioni non rispettano criteri stabiliti per numerosi indicatori, non sussistono in maniera assoluta, le condizioni per una valutazione positiva del progetto.

PUNTO 4)
Osservazioni
Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area.
Con il Decreto 10 settembre 2010, il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha emanato le Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
Le linee guida indicano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (allegato n.3 paragrafo n,17), tra cui spiccano in particolare:
"… *- le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie di impianti*:
• *i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonche' gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo*;
• *zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di attrattivita' turistica;*
• *zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;*

• *le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;*
• *le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;*
• le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
• le Important Bird Areas (I.B.A.);
• le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;
- aree di connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e' accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
• *le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacita' d'uso del suolo;*
• *le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;*
• *zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. …".*

Si osserva come la rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti.

.

OSSERVAZIONI

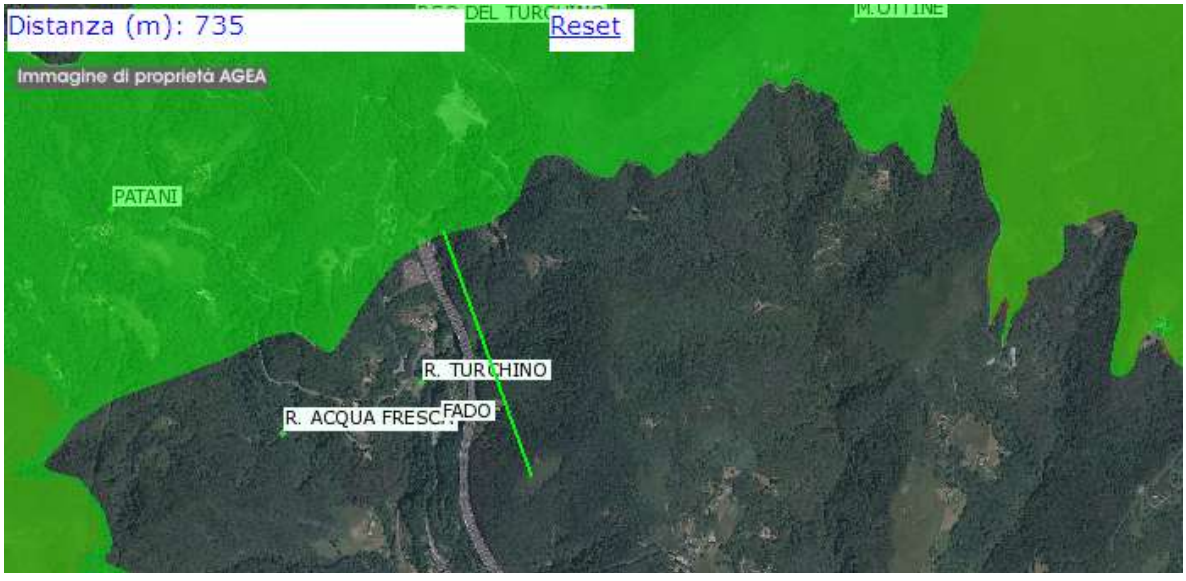
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con

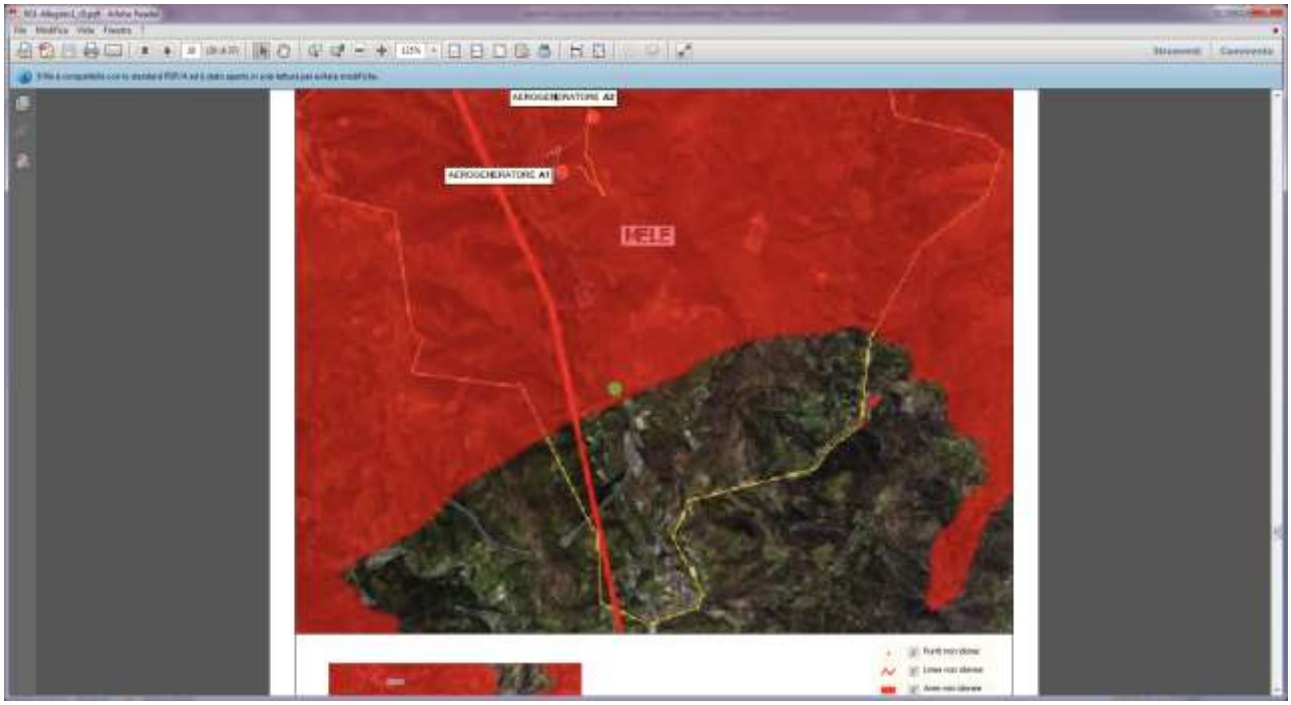
Deliberazione della Giunta Regionale data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3";**
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE e che la individuazione di siti eolici, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (**sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**

Impatti sulle aree protette
Si confermano gli impatti vistosi che avrebbero lungo il crinale oggetto di tutela e ricadente in piano all'interno di un'AREA PROTETTA di interesse locale dal punto di vista faunistico !

Si osserva che una pala dell'impianto eolico disterebbe a distanza di circa 350 metri lineari dalla Z.P.S. Beigua-Turchino

Mentre l'altra a circa 730 m lineari





Mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici

si rimarca quanto previsto da:

- **Per la Regione Liguria:**

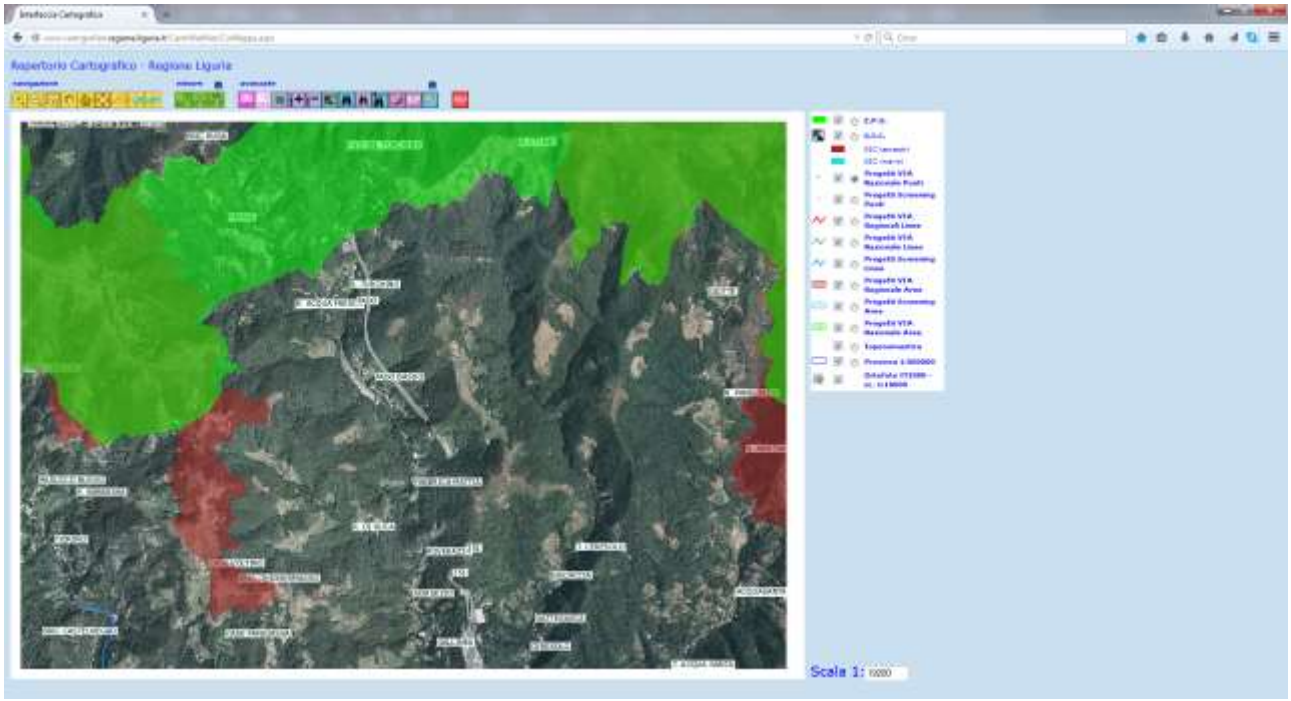
REGOLAMENTO REGIONALE 24 DICEMBRE 2008 N. 5 Regolamento recante "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri".

Articolo 2

(Divieti e obblighi)

1. Nelle ZPS liguri, individuate con delibera di Giunta, non sono consentite le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo all'avifauna selvatica ed ai rispettivi habitat protetti. In particolare, non sono ammessi:

m) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20Kw, comunque previa positiva valutazione di incidenza;



Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it presenza di Z.S.C. e Z.P.S.

Si **riportano alcune interessanti e fondamentali considerazioni contenuti nella RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 351 del 27 dicembre 2007** Procedura di SCREENING OGGETTO: progetto per la realizzazione di un parco eolico nel territorio del Comune di Mele, (GE), in località Gorsexio, costituito da 2 aerogeneratori per una potenza nominale totale di 4,6 MW:

L'area dell'impianto si trova sul versante orografico sinistro di una vallata interessata dalla rotta migratoria del Turchino.
Inoltre è posta in prossimità di due SIC (IT1331402 "Beigua - Monte Dente - Gargassa – Pavaglione" e IT1331501 "Praglia Pracaban - Monte Leco – Punta Martin") e di una ZPS (IT1331776 "Beigua - Turchino"), considerati di grande rilevanza naturalistica per il territorio Ligure.
Inoltre la tavola riportante la simulazione della visibilità fornita dal proponente evidenzia come due aerogeneratori siano molto visibili da grande distanza in un area molto estesa intorno all'area di intervento

Aspetti bionaturalistici:
La presenza dei chirotteri, rilevata da apposito monitoraggio, è rappresentata da specie di allegato IV della Dir. "Habitat" (Pipistrellus kuhlii, P. pipistrellus, Hypsugo

savii, Tadarida teniotis, Myotis daubentonii, M. nattereri e Nyctalus leisleri) e da Rhinolophus ferrumequinum, inserito nell' allegato II della stessa direttiva.
È stata fornita una relazione ornitologica relativa a indagini condotte sulle aree interessate dall'installazione degli aerogeneratori ma non è stata eseguita una caratterizzazione della rotta migratoria del Turchino.
I risultati dell'indagine hanno apportato nuove informazioni rispetto a quelle già in possesso degli uffici regionali, relative all'avifauna presente nell'area comprendenti specie in allegato I della Dir. Uccelli quali Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus e Lanius collirio. È confermata la frequentazione del luogo a scopo trofico da parte di una coppia di bianconi probabilmente nidificante a qualche km di distanza dal sito. Sono state inoltre rilevate due coppie nidificanti di Gheppio e di Poiana nonché numerose specie di passeriformi anche migratori, in particolare nel periodo autunnale. I dati raccolti sono stati messi a confronto con i dati del Parco del Beigua e di LiguriaBirding relativi ad osservazioni sull'entroterra di Arenzano svolte in periodi in parte sovrapponibili. Sembrerebbe maggiormente interessato dal passo il versante opposto (e cioè il versante orografico destro del Rio Gorsexio) rispetto a quello su cui verrebbero installati gli aerogeneratori, ma non sono stati apportati dati dimostrativi di tale tesi.

*Appare particolarmente critica la localizzazione della piazzola M2, **che essendo posta in zona di versante** (a quota 400 m s.l.m.) può rappresentare un vero e proprio ostacolo verticale alle specie ornitiche e chirottero logiche migratrici e stanziali presenti nell'area. Si ricorda che nell'ambito della relazione ornitologica viene affermato che una percentuale significativa di rapaci (23 su 48) è stata osservata sorvolare proprio il sito M2 e che nell'ambito della stessa relazione viene ammesso che lo spostamento o l'eliminazione di tale torre ridurrebbe significativamente la probabilità di impatto.*

CONSIDERAZIONI FINALI
Si ritiene tuttavia che sia assentibile la realizzazione della sola turbina posta sul piazzale M1, essendo la torre M2 non autorizzabile ai fini paesistici, e in via cautelativa viste le considerazioni svolte relativamente alla rotta migratoria del Turchino e agli impatti con l'avifauna e la chirotterofauna.

Si osserva che
Sullo interesse conservazioni stico, va rilevato che il danno sulle specie ornitiche non può essere determinato solo sulla base del periodo di migrazione. Colpite sono anche le specie nidificanti e quelle che usano il territorio a scopo trofico. In questo contesto, particolare attenzione va posta alle numerose specie di interesse comunitario Ciò implica un 'elevata probabilità che si verifichi un'interazione ambientale negativa. Gli elementi conoscitivi forniti non sono esaustivi e rassicuranti sulla possibilità di ridurre gli impatti dell'impianto sulle componenti indagate.

Il contesto faunistico e territoriale nel quale la ZPS e la ZSC sono inserite, comporta una relazione diretta tra il proposto parco eolico e gli specifici obiettivi di conservazione del Sito per quanto riguarda il verificarsi di possibili effetti negativi a carico delle specie di interesse comunitario tutelate, in particolare uccelli e chirotteri.
Il procedimento di valutazione dei potenziali effetti di un parco eolico industriale sull'integrità degli obiettivi di conservazione per le quali la ZPS è stata designata si colloca in un'ambito che necessita, a differenza di progettazioni con un impatto nel tempo limitato alla fase di realizzazione, di una valutazione complessiva che tenga conto degli effetti permanenti sul lungo periodo.
Ai fini della Valutazione appropriata sono noti: l'entità del fenomeno migratorio, che presenta un rilevante grado di fluttuazione annuale, da cui deriva la misura del grado di incertezza scientifica sotteso alle osservazioni in relazione ai livelli di rischio per le specie; la composizione specifica del fenomeno; i livelli di rischio da installazioni eoliche per le specie di uccelli e chirotteri nel contesto territoriale afferente la rotta migratoria.
Si evidenzia come il quadro complessivo risultante dalle analisi effettuate evidenzi forti criticità dovute alla collocazione dell'impianto eolico, sia in base agli strumenti gestionali e conoscitivi in possesso, sia in base all'analisi dei dati e del contesto territoriale, alla luce del quadro normativo e di indirizzo comunitario, nazionale e regionale.
Per questo tra gli obiettivi principali di conservazione del Sito quale ZPS vi sono quelli specificamente relazionati al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie di uccelli migratori di cui All. I Dir. 2009/147/CE

Osservazioni.
La Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la

- conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .

Con ragionamento finalizzato a rimarcare lo stessa qualità di attenzione, si segnala che è oggi disponibile la vigente **L.R.n .28 del 10.07.2009, *"Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"***. In questa legge si afferma che l'Ente regionale:
"(…) tutela, in particolare, la diversità:
a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
b) degli habitat;
c) di altre forme naturali del territorio.
La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:
a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;

b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
d) ***istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale****"* (art. 1).

Conclusioni.

Quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000 **(in questo caso in adiacenza!!!)** , un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.
Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

Conclusioni

Si ritiene importante, ai fini dell'applicazione del Principio di prevenzione, formulato nella Dir. 2004/35/CEE sul danno ambientale. Inoltre, il Dlgs 121/2011 recepisce la Dir. 2008/99/CEE sulla tutela penale dell'ambiente in relazione alla tutela di specie faunistiche e habitat (artt. 727 bis e 733 bis), assegnando alle persone giuridiche precise responsabilità penali in materia di danno ambientale.
L'insediamento industriale proposto si inserirebbe all'interno della principale rotta di migrazione primaverile dell'avifauna, per tale ragione deve essere applicato il Principio di precauzione a livello di quantificazione del rischio. Tale Principio deve essere applicato con le modalità previste dall'ordinamento giuridico comunitario.

PUNTO 5)
Estratto da
Linee Guida per la verifica di Assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

1. Finalita' e ambito di applicazione.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,

2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone montuose»). ***Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 e' previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.***

1. Caratteristiche dei progetti:

cumulo con altri progetti;

2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone umide;

b) zone costiere;

c) zone montuose o forestali;

d) riserve e parchi naturali;

e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

4. Criteri specifici.

4.1. Cumulo con altri progetti.

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:

appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

4.3. Localizzazione dei progetti.

Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .
E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.
La proposta se così approvata violerà le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010 ed in particolare quelle meglio evidenziate in rosso.

PUNTO 6) Rispetto del vincolo paesistico.
Nel quadro di una normativa d'avanguardia come quella ligure, che vede la pianificazione territoriale operante su tutto il territorio regionale ed elaborato con attenzione agli aspetti culturali, paesistici, vegetazionali, morfologici del territorio, la Soprintendenza, nell'applicazione dei compiti istituzionali di competenza, segnala da tempo la necessità di affinare la prassi applicativa nel senso di una maggiore attenzione al modo di intendere **la tutela paesistica insita nel** decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n°42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
- *(autorizzazione paesaggistica) così come previsto dal Dlgs 42/04 art. 146 il quale prevede che*:
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti ….tutelati ai sensi dell'articolo 142, ***non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione****. ……I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista,* ***al fine di ottenere la preventiva autorizzazione***.
La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le succitate discipline normative di salvaguardia e tutela.

PUNTO 7)
Si osserva che i dati forniti dal sito http://atlanteeolico.rse-web.it/viewer.htm ATLA EOLICO, stimano per l'area in esame una **ventosità del sito interessato con** media annua tra i 5 e 6 m/s (**valori rilevati ad oltre 100 m di altezza**); quindi con stime al disotto della soglia consentita vista la notevole dimensione delle pale a progetto.

Si osserva che
Il valore stimato alla voce 3.4. relativo alla potenza nominale e quella di targa è decisamente sovrastimato e ottimistico **(I dati forniti appaiono non attuabili) per l'area in questione.**
Occorre inoltre considerare che questa è la produzione energetica lorda. Oltre alle ore di inattività dovute a possibili fermo impianto per manutenzione, diminuzione di resa per ghiaccio o usura delle parti meccaniche, mancanza di ventosità, etc.. occorre considerare che:

- l'aerogeneratore produce energia elettrica ad una frequenza variabile, funzione della velocità di rotazione delle pale. Per poter adeguare la frequenza della tensione e della corrente a quelli della rete Nazionale (pari a 50 Hz), occorre utilizzare un convertitore statico il quale, in un primo stadio, converte la corrente e la tensione da alternate a continue, mentre in un secondo ritrasforma queste caratteristiche alla frequenza di rete.

- All'interno di ogni aerogeneratore è installato un trasformatore che innalza il livello di tensione da quello del generatore elettrico alla tensione di media tensione di 15 – 20 kV.

- Tutti gli aerogeneratori sono collegati ad una linea elettrica che al compito di trasportare l'energia prodotta ad una cabina di trasformazione che innalza ulteriormente la tensione a quella della rete di alta tensione.

I componenti descritti hanno ognuno un rendimento inferiore al 100%. Le perdite dovute a questi si stimano pari al 10%.

Alla luce di quanto, l'area è da considerarsi a tutti gli effetti non idonea.

PRODUZIONE REALE DEGLI IMPIANTI EOLICI GIA' OPERANTI
Chiediamo che nella procedura di V.I.A. per centrali eoliche prioritariamente al fine di qualsiasi rilascio autorizzativo, sia analizzata la produzione reale messa in rete (dati Terna) dell'impianto già esistente. Questo vale per qualsiasi progetto di ampliamento o di nuovo impianto.

In relazione alla procedura in oggetto, il WWF chiede che nell'esame svolto dalla Regione e dalla Città Metropolitana di Genova, sia analizzato anche il risultato

produttivo consuntivo conseguito dagli impianti già esistenti nella zona situato a breve distanza.

Considerati i pesanti effetti negativi su paesaggio, fauna e, in generale, stabilità dei terreni, riteniamo necessario che siano certi i risultati produttivi reali (non quelli cartacei), certificati dall'ente che ritira la produzione, di questi impianti.

Osserviamo che la richiesta di esaminare la produzione degli impianti esistenti prima di procedere all'ampliamento o realizzazione di nuovi impianti è una procedura normalissima in qualsiasi impianto industriale produttivo.

PUNTO 8*)* Come indicato nel progetto, la zona in oggetto ricade:
P.T.C.P.
Osservazioni:
In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.
L'area, inoltre, risulta vincolata dal Decreto Ministeriale 24 aprile 1985 che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.
Considerato che la procedura sarà, se positiva, sottoposta al rilascio della deroga al PTCP regionale ai sensi della L.R. 16/2008, si ritiene osservare :
Assetto insediativo:
- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.
Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. **6 giugno 2008, n. 16.** (Disciplina dell'attività edilizia) **reciti: (“***Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria)”;*
nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. Nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.
*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, “*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità

dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio,
un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*
*Al comma 3, "***non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*
Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere.
Le fattorie eoliche risultano estremamente incidenti dal punto di vista paesistico (tanto più in zona, come quella in oggetto, sottoposta al relativo vincolo) in quanto normalmente collocate in zone molto esposte ed essendo di notevoli dimensioni.
La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, il progetto in esame richiederebbe la realizzazione di nuove piste stradali e quelli esistenti, opere che contrasterebbe apertamente con quanto previsto al comma 3, della norma rubricata che non consente l'apertura di nuove strade di urbanizzazione.
Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.
Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l'obiettivo primario di mantenere **sostanzialmente inalterati i caratteri della zona…(: *ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale*)** (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici **"CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP").**
I progetti contrastato con i regimi indicati dal P.T.C.P.

In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che:
anche in base al posizionamento degli impianti e delle infrastrutture di servizio sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta protetta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.

Gli studi presentati non consentono di dimostrare l'assenza di impatti cumulativi che l'art. 300 del dlgs 152/2006 considera come riferimento per stabilire i danni ambientali in particolare per la rotta migratoria;

PUNTO 9)

Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico la presente procedura non ha affrontato tra le altre cose:

- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

PUNTO 10) **La problematica dell'amianto nelle terre e rocce da scavo**

Considerato che

La presenza di fibre libere di amianto negli ambienti di vita e di lavoro costituisce un **rischio per la salute** oramai conosciuto.

Le cause che, in via principale, determinano gli effetti dannosi sono la inalazione di polveri contenenti fibre rilasciate negli ambienti dai materiali che le contengono. L'esposizione a dette fibre può produrre infatti effetti dannosi, gravi ed irreversibili. Il rilascio delle fibre nell'aria può avvenire in occasione di manipolazione dei materiali che le contengono, di una loro lavorazione, oppure spontaneamente. Il rilascio avviene spontaneamente in presenza di materiali friabili, di materiali diventati tali per consunzione prodotta dalle condizioni di uso e d'impiego (tempo di installazione, tipologia di installazione e di uso, esposizione ad agenti atmosferici, ecc.) o di materiali sottoposti a sollecitazioni meccaniche tali da favorire il distacco di fibre.

In conseguenza di ciò **occorre porre le massime attenzioni per la valutazione di situazioni caratterizzate dalla presenza di amianto e per attività che possano disturbare tali materiali al fine di evitare che fibre di amianto si distacchino dai medesimi disperdendosi nell'aria**.



Fonte Regione Liguria geoportale

Pietre Verdi

Risultato della Selezione	
Identificativo	1133
Litologia	METABASITI DI ROSSIGLIONE
Comune	MELE
Provincia	GENOVA
Codice Squadro	213.3
Nome Squadro	Pegli
Legenda	A1

PUNTO 11)
Risulta inadeguata la documentazione fornita al fine di *escludere che l'intervento possa nuocere alla conservazione delle specie oggetto dell'art. 300 del 152/2006.*
Ricordiamo che il Dlgs. 152/2006, all'art. 300 recita:
Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che:
anche in base al posizionamento degli impianti e delle infrastrutture di servizio sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta protetta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.

CONCLUSIONI FINALI

Si ritiene di dover evidenziare numerosi elementi di criticità che portano a esprimere parere negativo, per quelle previsioni che vadano ad incidere negativamente su habitat, specie, sul paesaggio, in particolare sulla rotta migratoria, nonché la mancanza di dati sulla reale produttività in rete e riguardo la pianificazione territoriale vigente.

La visibilità aggiuntiva del nuovo impianto viene ritenuta impattante a livello della macroarea del turchino oggetto di varie forme di tutela.

Alla luce di quanto si osserva che la proposta presenta diversi impatti negativi non mitigabili.